

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 837

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARTINAT, MATTEOLI, AUGELLO,
CURSI, BUTTI, TOTARO, BORNACIN, MORSELLI, STORAGE,
LOSURDO, COLLINO, BALDASSARRI, TOFANI, ALLEGRINI,
RAMPONI, STRANO, CORONELLA, NANIA, MENARDI,
FLUTTERO, MANTICA, BALBONI, CARUSO, GRAMAZIO,
SAPORITO, BATTAGLIA Antonio e PONTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2006

Legge Obiettivo per le città

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca disposizioni volte a individuare le aree urbane strategiche e di preminente interesse nazionale, quelle aree cioè caratterizzate da complessità delle problematiche presenti (economiche, sociali, ambientali, aree di crisi, etc.) che necessitino di un'azione coordinata da parte delle regioni e degli enti locali sostenuta e orientata dall'Amministrazione centrale dello Stato. A queste aree è destinato un programma di riqualificazione in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

Gli obiettivi del programma sono:

- sostenere iniziative di valorizzazione delle strutture urbane;
- configurare un insieme di interventi e di funzioni - anche di carattere di eccellenza (servizi direzionali e amministrativi di primo livello) - capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coinvolgere una molteplicità di soggetti pubblici e privati e interessi economici anche differenziati.

I programmi sono caratterizzati da un equilibrio economico finanziario da raggiungere con l'implementazione delle fonti a disposizione perseguendo il principio di sussidiarietà e di efficienza allocativa delle risorse investite.

Il *mix* degli strumenti finanziari è costituito da:

- risorse statali, regionali e locali;
- dismissione del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
- trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
- incremento premiale di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi

pubblici e miglioramento della qualità urbana;

- misure fiscali sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.

È prevista l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, di un fondo pubblico privato - da allocare presso quest'ultima amministrazione - con funzione di volano finanziario dei programmi caratterizzato dalla possibilità di emissione di obbligazioni garantite dallo Stato.

Promotore di ciascun programma è il comune che, con la partecipazione della regione e di altri soggetti pubblici e privati, può costituire società per azioni per progettare, realizzare e gestire i programmi.

Le principali fasi procedurali possono essere così riassunte:

- istituzione di una Commissione (composta da rappresentanti di regione, provincia, Anci etc.) nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture per la valutazione delle proposte di programma;
- trasmissione al CIPE per l'approvazione dell'esito dei lavori della Commissione formalizzato in una graduatoria;
- forme di diffusione ai programmi approvati dal CIPE al fine di consentire la formulazione di osservazioni per il miglioramento della proposta di programma;
- istituzione con DPCM della Conferenza per le città composta da rappresentanti della regione, delle province e dei comuni interessati dal programma, nominati con decreto del Presidente della regione;
- predisposizione da parte dei comuni, sulla base dell'intesa raggiunta in sede di

Conferenza per la città, del programma definitivo degli interventi e trasmissione a questo Dipartimento che ne cura l'istruttoria per l'invio al CIPE; approvazione da parte del CIPE dei programmi definitivi ai fini della

determinazione dell'ammontare dei finanziamenti da attribuire a Ciascun programma;
– attuazione dei programmi mediante la sottoscrizione di un accordo di programma quadro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, è delegato ad emanare norme per individuare le aree urbane e gli ambiti territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale che possono formare oggetto di interventi di riqualificazione in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

2. L'individuazione delle suddette aree è operata a mezzo di un programma, predisposto dal Ministro delle infrastrutture d'intesa con i Ministri competenti e le regioni e province autonome interessate, inserito, previo parere del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel documento di programmazione economico-finanziaria con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

3. Nell'individuare le aree di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sostenere iniziative di valorizzazione delle strutture urbane in grado di contribuire efficacemente alla ottimizzazione delle esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturale del territorio in una prospettiva di sviluppo del sistema delle città;

b) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature - anche di carattere di eccellenza, quali i servizi direzionali e amministrativi di primo livello, i servizi commerciali, i servizi culturali e per lo sport, le strutture per la mobilità - capaci di assicu-

rare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

c) assicurare l'equilibrio economico-finanziario del programma, anche attraverso l'implementazione delle fonti a disposizione dei soggetti che partecipano alla sua attuazione, perseguendo, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali.

4. Il programma, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

a) dismissione del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche ovvero concessione del diritto di superficie per lo svolgimento di attività di interesse generale;

b) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

c) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

d) misure fiscali sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

e) costituzione delle società di cui al comma 12.

5. Per l'attuazione del programma è istituito un Fondo pubblico - privato in cui confluiscono le risorse di cui al comma 1. Il Fondo è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e può emettere obbligazioni garantite dallo Stato ai sensi della normativa vigente.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture - Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - predispone le linee guida per la formazione del programma.

Le linee guida sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Al fine della formazione del programma, il Ministero delle infrastrutture - Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 5, d'intesa con ogni singola regione, individua le aree strategiche e di preminente interesse nazionale interessate dal programma. qualora il programma riguardi più comuni, gli stessi si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'elenco delle aree e l'elenco dei comuni abilitati a presentare le proposte di programma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di programma al Ministero delle infrastrutture - Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - ed alla regione competente.

8. Le proposte di programma sono valutate, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 e sulla base degli indirizzi forniti dalle linee-guida, da una commissione nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture tra i cui componenti è presente almeno un rappresentante della regione competente per territorio. I comuni proponenti sono relatori della proposta di programma nel corso della fase di valutazione. Il Ministro delle infrastrutture trasmette al CIPE, per la relativa approvazione, l'esito dei lavori della commissione formalizzato in una graduatoria.

9. Ai programmi approvati dal CIPE è assicurata ogni idonea forma di diffusione al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento della proposta di programma. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 6.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita la Conferenza per le città composta da rappresentanti della re-

gione, delle province e dei comuni interessati dal programma, nominati con decreto del Presidente della regione. La Conferenza si esprime sulla compatibilità dei programmi con le previsioni di assetto territoriale di area vasta, raggiungendo un'intesa sottoscritta dai propri componenti, nonché sulle osservazioni e i pareri di cui al comma 9.

11. I comuni, individuati ai sensi del comma 7, predispongono il programma definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza per la città. Il programma è trasmesso al Ministero delle infrastrutture - Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali che ne cura l'istruttoria per l'invio al CIPE. Il CIPE approva i programmi definitivi ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti da attribuire a ciascun programma.

12. Il soggetto promotore, anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati, può costituire società per azioni per progettare, realizzare e gestire i programmi di cui alla presente legge.

13. I programmi si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

14. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei programmi sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture - Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali che predispone una relazione annuale del Parlamento.

